



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 20 dicembre 2007

**Oggetto:** Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, recante i criteri di ripartizione tra i Comuni, a decorrere dal 2008, dell'incremento della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

**VISTO** l'articolo 1, comma 191 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri - che devono tener primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico - definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

**VISTA** la nota n. 17102/142/5 del 3 dicembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema di provvedimento in oggetto;

**RILEVATO** che il Ministero dell'interno ha presentato un nuovo testo dello schema di decreto in argomento nella riunione tecnica dell'11 dicembre 2007 e che detto nuovo testo, al quale sono state apportate alcune modifiche formali, è stato condiviso, sotto il profilo tecnico, dall'ANCI;

**VISTA** la nota n. 9633 dell'11 dicembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno, a seguito della suddetta riunione tecnica, ha trasmesso il testo emendato dello schema di provvedimento in argomento (Allegato A);

**RILEVATO** che nell'odierna seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso l'intesa sullo schema di provvedimento in argomento;

**SANCISCE INTESA**





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sullo schema di decreto, di cui all'allegato sub A), del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, recante i criteri di ripartizione tra i Comuni, a decorrere dal 2008, dell'incremento della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

Il Ministro dell'interno  
On. Prof. Giuliano Amato



Il Ministro per gli affari regionali  
e le autonomie locali  
On. Prof.ssa Linda Lanzillotta



DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con  
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI,

Visto l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione in favore dei comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il citato comma 191 prevede che i criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e di promuovere lo sviluppo economico;

Visto l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che per l'anno 2008 sono esclusi dal riparto dell'incremento del gettito compartecipato i comuni che non rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006;

Viste le comunicazioni pervenute al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, attestanti il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006;


Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

D E C R E T A

Articolo 1

*Oggetto del provvedimento ed enti beneficiari*

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, come prevista dall'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni, con esclusione dei comuni facenti parte delle Regioni a statuto speciale e con esclusione, per l'anno 2008, dei comuni che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006.

Articolo 2

*Individuazione dei criteri di riparto*

- 1. I criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono:
  - a) la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
  - b) la condizione di comune sottomeia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF.
- 2. Le risorse annualmente disponibili, relative all'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono ripartite al 50% secondo il criterio di riparto di cui alla lettera a) del comma 1 e, per il restante 50%, secondo il criterio di riparto di cui alla lettera b) del comma 1.

Articolo 3

*Comuni sottodotati di risorse rispetto alla fascia demografica di appartenenza*

- 1. Per comuni sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si intendono gli enti, annualmente individuati, per i quali le risorse a livello pro-capite sono inferiori a quelle della fascia demografica di appartenenza.
- 2. Il calcolo annuale viene effettuato comprendendo i contributi erariali di parte corrente (ordinario, perequativo e consolidato) attribuiti per l'esercizio precedente, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 al 4 per mille, al netto dell'INVIM, e il maggiore gettito dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica di cui all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- 3. Dopo aver individuato le medie di fascia e la media pro-capite delle risorse di ciascun comune viene eseguito il confronto tra i due valori e calcolato il differenziale occorrente per l'allineamento alla media di classe degli enti sottodotati. Tale valore, moltiplicato per la popolazione dell'ente, determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo

11/12/08  
 [Circular stamp: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTERO DELL'INTERNO]  
 [Handwritten initials]

complessivo teorico occorrente per raggiungere una dotazione finanziaria equivalente a quella media posseduta dagli altri enti appartenenti alla classe.

4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni sottodotati alle rispettive medie di fascia con l'ammontare delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

#### Articolo 4

##### *Comuni sottomeia rispetto al reddito imponibile medio nazionale*

1. Per comuni sottomeia rispetto al reddito imponibile medio nazionale ai fini IRPEF si intendono i comuni per i quali, con riferimento ai dati più aggiornati disponibili annualmente, il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore al valore nazionale medio.
2. Il calcolo del valore nazionale medio è eseguito considerando il numero dei contribuenti che versano l'imposta e l'imponibile ai fini IRPEF, costituito dall'ammontare degli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Individuati gli enti sottomeia tramite il confronto tra il valore nazionale medio e il valore medio per contribuente di ciascun comune si calcola il differenziale occorrente per l'allineamento alla media nazionale. Il valore del differenziale pro-capite, moltiplicato per il numero di contribuenti dell'ente, determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico occorrente per raggiungere un imponibile medio equivalente a quello medio nazionale.
4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni sottomeia alla media nazionale con l'ammontare delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li



*h*